

Cassazione penale

direttore scientifico **Domenico Carcano**
condirettore **Mario D'Andria**
LIV - gennaio 2014, n° 01

01

20
14

| estratto

SOSTITUZIONE DI PERSONA COMMESSA
NELLA RETE *INTERNET*

di Guido Stampanoni Bassi

10 SOSTITUZIONE DI PERSONA COMMESSA NELLA RETE INTERNET

SEZ. V - UD. 28 NOVEMBRE 2011 (DEP. 29 APRILE 2012), N. 18826 - PRES. ZECCA - REL. GUARDIANO
- P.M. MAZZOTTA (CONCL. DIFF.) - (255086)

SOSTITUZIONE DI PERSONA - Inserimento in una chat line a tema erotico del recapito telefonico di altra persona al fine di arrecare danno alla stessa - Configurabilità del reato previsto dall'art. 494 c.p.

(C.P. ART. 494)

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi inserisca nel sito di una "chat line" a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associato ad un "nickname" di fantasia, qualora abbia agito al fine di arrecare danno alla medesima, giacché in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale.

RITENUTO IN FATTO - Con sentenza pronunciata il 26.3.2009 il Tribunale di Trieste aveva condannato C.C., imputata dei reati di cui agli artt. 594, 660 e 494 c.p., commessi in danno di M.M., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti dal reato, liquidati nella complessiva somma di euro 5000,00.

Il tribunale aveva condiviso l'ipotesi accusatoria, secondo cui l'imputata, aveva divulgato sulla "chat" telematica (*Omissis*), il numero di utenza cellulare di M.M., sua ex datrice di lavoro con la quale aveva in corso una pendenza giudiziaria di natura civilistica, che, di conseguenza, aveva ricevuto, anche in ore notturne, molteplici chiamate e messaggi (*sms*) provenienti da vari utenti della "chat" interessati ad incontri ovvero a conversazioni di tipo erotico, alcuni dei quali l'avevano apostrofata con parole offensive, come "troia", ovvero le avevano inviato *mms* con allegate immagini pornografiche, di cui era stata possibile solo una parziale identificazione.

In tal modo la C. aveva tratto in inganno i suddetti utenti, determinandoli a recare molestia o disturbo alla M. e ad offenderne l'onore ed il decoro, integrando con la sua condotta anche la fattispecie di reato delineata dall'art. 494 c.p. (sostituzione di persona).

Con sentenza del 20.10.2011 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti della C., in relazione al reato di cui all'art. 660 c.p., perché estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena irrogata in senso più favorevole al reo, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore di fiducia, l'imputata articolando distinti motivi di impugnazione. Con il primo motivo la C. eccepisce i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 494 c.p. e art. 192 c.p.p.

Osserva, al riguardo, la ricorrente che, punendo, l'art. 494 c.p., la condotta di colui che «sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome ... procura a sé o ad altri un vantaggio o reca ad altri un danno», ove anche fosse vero che la C. abbia aperto nella rete un profilo con uno pseudonimo, comunque ciò non sarebbe sufficiente ad integrare il delitto in questione, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera divulgazione del numero di un telefono cellulare.

Oggetto della tutela penale apprestata dall'art. 494 c.p., è, infatti, la pubblica fede, che può essere pregiudicata da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali, non ad un semplice numero di telefono.

Inoltre, rileva la ricorrente, nel caso in esame nessuno è stato indotto in errore, non il gestore della "chat", il quale aveva un preciso riferimento nel soggetto generatore del "nickname" (la ditta "Idrotermica C.", appartenente al padre dell'imputata), né gli utenti della rete, i quali sapevano fin dall'origine di non interloquire

con alcuna persona determinata e riconoscibile, non risultando, inoltre, che vi sia stata alcuna conversazione tra i menzionati utenti e l'imputata, nel corso della quale quest'ultima si sia spacciata per la M.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., sotto un diverso profilo, in quanto si è affermata la penale responsabilità della C. sulla base di fatti diversi, accaduti in periodi differenti da quelli indicati nel capo d'imputazione.

Ad avviso della ricorrente, infatti, nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emerso, da un lato che le occasioni d'inserimento del numero dell'utenza cellulare della persona offesa in rete sono state due: a) l'attivazione del profilo "(Omissis)" sul sito "(Omissis)", mediante l'utenza domestica collegata ad *internet*, intestata alla ditta di termoidraulica biologica del padre dell'imputata, cui si fa riferimento nel capo d'imputazione; b) l'attivazione di una "chat" telefonica mediante il gestore "H3G", attraverso ed in associazione con un'utenza telefonica intestata alla C. (n. (Omissis)), non compresa nel capo d'imputazione; dall'altro che la M. ha subito molestie con due telefonate offensive, nelle quali veniva apostrofata "stronza puttana", da attribuirsi al soggetto utilizzatore del telefono mobile contraddistinto dal numero (Omissis), pure intestato alla C.

Orbene, evidenzia l'imputata, solo la prima condotta è stata riportata nel capo d'imputazione, non le altre, sulle quali i giudici di merito non potevano fondare la sentenza di condanna, essendo al di fuori della contestazione e che, invece, sono state prese in considerazione, «addirittura modulando la pena in funzione della lunga durata del progetto criminoso».

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta sempre i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., in quanto, la corte territoriale, da un lato ha omesso di attribuire il giusto rilievo ad un elemento di particolare importanza, vale a dire alla circostanza che, come emerso dalla istruttoria dibattimentale ed, in particolare dalle dichiarazioni della stessa persona offesa e del teste G.R., il numero di telefono della M. era già stato inserito «su profili *internet* ancora prima che l'Idrotermica C. attivasse il profilo (Omissis)», il che «induce a pensare che altri soggetti avessero reso pubblico il cellulare della costituita parte civile»; dall'altro non ha considerato che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, anche il padre dell'imputata aveva motivi di astio nei confronti della persona offesa, che non gli aveva pagato nessun corrispettivo per lavori effettuati dal C., di cui la M. negava l'esecuzione stessa, e poteva liberamente accedere al *personal computer*, intestato alla sua ditta, con cui fu attivato il profilo "(Omissis)".

Con il quarto motivo la ricorrente eccepisce i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., in quanto i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale dell'imputata sul presupposto che, come attestato dalla compagnia telefonica "H3G", il profilo denominato "(Omissis)" fosse associato all'utenza telefonica n. (Omissis), formalmente intestata alla C., laddove nel corso dell'udienza dibattimentale del 21.10.2008 i testi Z. e C.G. hanno precisato che l'utenza in uso alla ricorrente era quella contraddistinta dal n. (Omissis) e che l'imputata, pur avendo intestate altre diverse schede, in realtà non le utilizzava, per cui la corte territoriale, che sul punto ha omesso qualsiasi motivazione, avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale per accertare chi fosse l'effettivo utilizzatore della scheda utilizzata per l'attivazione del suddetto profilo e di quella n. (Omissis), impiegata per le telefonate moleste ricevute dalla M. nella serata dell'(Omissis), pure oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito.

Con il quinto motivo, infine, la ricorrente eccepisce i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di motivare in ordine a due rilievi formulati con l'atto di appello, riguardanti l'effettiva durata delle presunte molestie (che nel capo di imputazione vengono circoscritte al periodo (Omissis), mentre il giudice di primo grado le aveva estese dall'(Omissis), considerandole, pertanto, di "particolare durata"), nonché la compatibilità del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con il giudizio prognostico negativo sul ravvedimento dell'imputata.

Inoltre la corte territoriale, nel valutare l'entità della pena, l'assegnazione o meno dei benefici di legge e l'entità del risarcimento, ha omesso anche di esaminare quali fossero state le molestie effettivamente subite dalla M. nel periodo indicato nel capo d'imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO - Il ricorso proposto nell'interesse di C.C. è infondato e non può essere accolto.

Di particolare rilevanza appare il primo motivo di ricorso, che, come si è visto, contesta la possibilità di ricondurre la condotta posta in essere dalla C. al paradigma normativo di cui all'art. 494 c.p.

L'articolata esposizione operata dal difensore della ricorrente, non appare condivisibile.

I profondi e, per certi versi, rivoluzionari cambiamenti che l'evoluzione tecnologica ha prodotto attraverso l'affermarsi delle nuove tecnologie informatiche, che, grazie alla nota rete telematica *internet*, consentono una diffusione di informazioni e possibilità di comunicazione diretta tra gli utenti pressoché illimitate, hanno dispiegato i loro effetti (e non poteva essere altrimenti, in considerazione dell'intima connessione esistente tra società e diritto) anche in materia penale, ponendo molteplici problemi, tra i quali di non poco momento appaiono quelli sottesi ad un'attività di interpretazione estensiva che, in assenza di organici interventi legislativi, consenta di adeguare l'ambito di operatività delle tradizionali fattispecie di reato, come quella di cui alle nuove forme di aggressione per via telematica dei beni giuridici oggetto di protezione, senza violare i principi della tassatività della fattispecie legale e del divieto di interpretazione analogica delle norme penali. Attività di interpretazione estensiva della norma penale, che, appare opportuno ribadire, lungi dall'essere vietata, è invece lecita e, anzi, doverosa, quando sia dato stabilire — attraverso un corretto uso della logica e della tecnica giuridica — che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore. In tal caso, non si dà luogo ad alcuna violazione dell'art. 14 disp. gen. (che vieta, invece, l'applicazione analogica di una norma al di fuori dell'area di operatività che le è propria), in quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fattispecie a essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali, che non potevano essere previste dal legislatore nel momento storico in cui la disposizione venne emanata (cfr. Cass., Sez. V, 22.2.2012, n. 15048, P.).

Tanto premesso, può affermarsi che, attraverso una interpretazione estensiva della disposizione contenuta nell'art. 494 c.p., sia possibile far ricadere la condotta della C. nell'ambito di applicazione del delitto di sostituzione di persona. Al riguardo occorre soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura giuridica di tale delitto, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo collegio, essendo ricompreso nel Titolo VII, del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro la fede pubblica, ha natura plurioffensiva, in quanto preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici, ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che quest'ultimo riveste la qualità di persona offesa dal reato, con la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dall'ordinamento, come, ad esempio, quello di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. V, 27.3.2009, n. 21574, rv. 243884; Cass., Sez. V, 9.12.2008, n. 7187, rv. 243154; Cass., Sez. un., 25.10.2007, n. 237855, Pasquini).

La Corte di cassazione, peraltro, ha già riconosciuto la possibilità di ricondurre nell'ambito di operatività dell'art. 494 c.p., alcune condotte poste in essere attraverso l'utilizzazione della rete *internet*.

È stato così affermato che la partecipazione ad aste *on-line* con l'uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile *on-line* da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite.

Sicché integra il reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., la condotta di colui che crei ed utilizzi un *account* di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete *internet*, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (cfr. Sez. III, 15.12.2011, n. 12479, A., rv. 252227).

Soprattutto, in un caso la cui somiglianza a quello in esame appare evidente, si è ritenuto che integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei ed utilizzi un "*account*" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete *internet* nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità, in quanto, a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale (cfr. Sez. V, 8.11.2007, n. 46674, Adinolfi, rv. 238504).

Rispetto ai casi affrontati dalle sentenze innanzi menzionate, quello in esame presenta una particolarità, in quanto l'imputata non ha creato un *account* attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, ma ha inserito in una *chat* di incontri personali i dati identificativi della M., ad insaputa di quest'ultima.

Si tratta di una notevole differenza, che, tuttavia, non consente di escludere l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 494 c.p., di cui ricorrono tutti gli elementi costitutivi.

Ed invero non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona, come evidenziato anche dal difensore, ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per "nome" non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità (cfr. Sez. II, 21.12.2011, n. 4250, P., rv. 252203). Nella prospettiva del soggetto privato vittima del reato, dunque, appare incontestabile che la tutela giuridica apprestata dalla disposizione in parola abbia per oggetto, oltre alla fede pubblica, anche la protezione dell'identità dei terzi, che può essere pregiudicata non solo da possibili usurpazioni, ma anche dall'attribuzione al terzo di falsi contrassegni personali, allo scopo di arrecargli un danno.

In tali contrassegni vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti "*nicknames*" (soprannomi), utilizzati nelle comunicazioni via *internet*, che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del *web*, la quale, tuttavia, non per questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il "*nickname*" è attribuito, come accaduto per la M.

Nella prospettiva che si propone, dunque, il "*nickname*", quando, come nel caso concreto, non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad una persona fisica, assume lo stesso valore dello pseudonimo (in presenza di determinati presupposti, assimilato al nome agli effetti della tutela civilistica del diritto alla identità ai sensi dell'art. 9 c.c.) ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sé o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all'art. 494 c.p. (cfr. Cass., Sez. II, 21.12.2011, n. 4250, P., rv. 252203; Cass. 2224/1969 rv.; Cass., 36094/2006, rv. 235489). Infatti il *nickname* "(*Omissis*)", inserito dalla C. nella *chat* innanzi indicata, in cui appaiono le lettere "M" e "K", contenute nel nome e nel cognome della M.M., corredato inoltre del numero di telefono mobile della stessa persona offesa (come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, utilizzabile in questa sede in quanto sul punto la corte territoriale ha seguito un percorso argomentativo del tutto omogeneo), non lascia alcun dubbio sulla sua natura di contrassegno identificativo di una specifica persona fisica disposta ad incontri ed a comunicazioni di tipo sessuale (data l'esplicita aggiunta del suffisso "SEX") con i frequentatori della *chat*, che, a tal scopo, avrebbero potuto contattarla telefonicamente, come effettivamente avvenuto.

Ricorrono, del pari, gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie legale, costituiti dall'induzione in errore e dall'aver agito al fine di procurare un danno alla persona offesa, in quanto, da un lato i soggetti indotti in errore vanno identificati negli utenti della rete, i quali credendo di potere entrare in contatto con una persona disponibile ad incontri e comunicazioni di natura sessuale, si sono trovati di fronte ad una persona del tutto diversa, rimanendo, peraltro, coinvolti, è da presumere contro la loro volontà, nelle indagini di polizia giudiziaria avviate per la reazione della M.; dall'altro appare incontestabile che lo scopo della C. fosse proprio quello di arrecare un danno alla M., inserendola in un circuito di comunicazioni erotiche, idonee a lederne l'immagine e la dignità, nonché a comprometterne la serenità, danno in concreto verificatosi.

Passando agli altri motivi di ricorso, se ne deve dichiarare la inammissibilità in quanto con essi vengono prospettate censure, da un lato attinenti al fatto, in quanto consistenti in una lettura alternativa delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, dall'altro manifestamente infondate. Ed invero trascura il difensore che tutti gli altri episodi sui quali si soffermano i giudici di primo e di secondo grado, ed in particolare le due chiamate telefoniche partite nella notte compresa tra l'otto ed il nove febbraio del 2006 da un'utenza telefonica cellulare intestata alla C. e l'attivazione del profilo "(*Omissis*)", relativo alla *chat* della compagnia telefonica "H3G", attraverso il quale pure erano giunti messaggi erotici alla persona offesa, effettuata attraverso una diversa utenza telefonica mobile sempre intestata alla ricorrente, sono stati utilizzati, in quanto sintomatici dell'intento di danneggiare la M., per confermare l'attri-

buzione all'imputata dell'inserimento del *nickname* "(Omissis)" nella *chat* "(Omissis)", nonché per dimostrare la «rilevante durata nel tempo delle condotte moleste», elemento specificamente preso in considerazione dal tribunale, giusta la previsione dell'art. 133 c.p., comma 2, n. 3, non per fondare l'affermazione di responsabilità, ma per giustificare, unitamente alla «particolare abilità e capacità inventiva» della C., l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale (cfr. p. 5 della sentenza di promo grado).

Nessun «giudizio prognostico negativo sul ravvedimento dell'imputata incompatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche», è stato, poi, effettuato dalla corte territoriale, che ha confermato la sentenza di primo grado anche con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, condividendo la scelta di subordinare l'efficacia del suddetto beneficio all'adempimento delle obbligazioni civili, come previsto dall'art. 165 c.p., comma 1, trattandosi di due istituti caratterizzati da diversi presupposti e finalità, in quanto le circostanze *ex art. 62-bis c.p.*, rispondono alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (cfr. Cass., Sez. I, 24.01.2008, n. 6603, rv. 239131).

Va, infine, rilevato come la corte territoriale, con motivazione anche in questo caso immune da vizi nella sua coerenza logica, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e dell'entità del risarcimento del danno abbia specificamente fatto riferimento ai mesi nel corso dei quali la persona offesa ha dovuto subire continue molestie di natura sessuale e «pesanti insulti da parte di soggetti sconosciuti» ed alle ripercussioni che tali eventi hanno prodotto «nella vita personale e familiare della vittima del reato» (cfr. p. dell'impugnata sentenza).

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso presentato nell'interesse di C.C. va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

OSSERVAZIONI

Con la sentenza che si annota la suprema Corte torna ad esprimersi sull'ambito applicativo della fattispecie di reato nota come «sostituzione di persona» (per un primo commento alla pronuncia v. GIUDICI, *Creazione di un falso profilo utente sulla rete e sostituzione di persona*, in *Penale Contemporaneo*, 25 giugno 2013). La decisione, ricorrendo ad un'interpretazione estensiva dell'art. 494 c.p., conduce entro l'ambito di operatività della fattispecie la condotta di creazione di un falso profilo utente accompagnata dalla diffusione del numero di telefono cellulare di un'altra persona all'interno di una *chat* a contenuto erotico.

È questione interessante ed attuale: la necessità di contrastare le nuove forme di criminalità rese possibili dall'avvento delle nuove tecnologie si scontra con il necessario rispetto del principio di tassatività delle norme penali e del divieto di analogia.

Com'è noto, l'interpretazione c.d. «estensiva» – da non confondere con l'analogia, cui si ricorre quando la condotta non rientra in nessuna delle fattispecie previste dal legislatore – presuppone che una disposizione vi sia ma che il suo significato sia idoneo a disciplinare il caso concreto (PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 1972, p. 78, nonché MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, 1979, p. 105). Pertanto – come avvenuto nella vicenda che ci riguarda – si ricorre a questo tipo di interpretazione non quando il legislatore *plus dixit quam voluit*, bensì quando appaia impossibile attribuire alla norma quel significato che appare *prima facie* dalla dizione letterale di essa – assumendo le parole nel senso più comune – e cioè allorché esista un divario tra il significato apparente e quello effettivo della disposizione (ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 1969, p. 58).

Ciò posto, nel caso di specie si assiste ad un adeguamento della disposizione alle nuove possibili forme di aggressione al bene giuridico tutelato di cui i giudici di legittimità sottolineano la necessità richiamandosi ad un principio da tempo affermato dalla giurisprudenza: l'interpretazione estensiva, lungi dall'essere vietata, è invece doverosa quando sia dato stabilire – attraverso un corretto uso della logica e della tecnica giuridica – che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore (v. Sez. III, 5 febbraio 1975, n. 1041, in *C.E.D. Cass.*, n. 129191). Se

queste sono le premesse – prosegue la Corte – «è possibile far ricadere la condotta dell'imputata nell'ambito di applicazione del delitto di sostituzione di persona».

Sin qui, in realtà, nulla di nuovo: già in passato la giurisprudenza non si era mostrata restia nell'estendere la disposizione in esame a condotte sostitutive realizzate avvalendosi dello strumento di *internet*.

Due recenti esempi su tutti: Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 12479, in *C.E.D. Cass.*, n. 252227 secondo cui – in tema di aste *online* – integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi un *account* ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, al fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni. O ancora, in un caso estremamente simile a quello in esame, Sez. V, 8 novembre 2007, n. 46674, in *Riv. pen.*, 2008, 3, p. 258 – pronuncia che ha avuto il merito di affrontare per la prima volta la questione dal punto di vista degli utenti che hanno dato credito alla falsa identità virtuale – secondo cui integra il reato di cui all'art. 494 c.p. la condotta di chi crei ed utilizzi un *account* di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto ed inducendo in errore gli altri utenti nei confronti dei quali le false generalità siano declinate con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese.

Nella sentenza in esame, tuttavia, la Corte si spinge più in là: evidenziata la differenza che il caso in esame presenta rispetto alle ipotesi sopra menzionate (l'imputata non ha creato un *account* attribuendosi falsamente le qualità di un'altra persona, ma ha diffuso in una *chat* i dati identificativi altrui) non la ritiene tale da escludere la configurabilità del delitto in questione.

Il percorso motivazionale seguito dai giudici prende le mosse dalla stessa formulazione letterale della disposizione: se l'art. 494 c.p. sanziona, tra le altre, la condotta di «...chi attribuisce ad altri un falso nome...» e se per “nome” deve intendersi non solo il nome di battesimo ma «tutto il complesso dei contrassegni di identità» (v. in dottrina PAGLIARO, voce *Falsità personale*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1967, p. 646; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, Utet, 1983, p. 976; FIANDACA MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Zanichelli, 2012, p. 621; FLICK, *Falsa identità su internet*, in *Dir. Inf.*, 2008, p. 527 nonché in giurisprudenza Sez. II, 21 dicembre 2011, n. 4250 in *C.E.D. Cass.*, n. 252203) allora, diretta conseguenza sarà che tra tali “contrassegni” dovrà essere ricompreso anche il c.d. *nickname* utilizzato su *internet* in sostituzione del proprio nome reale.

Ha puntualizzato la dottrina che, affinché l'attribuzione del contrassegno possa essere equiparata a quella del nome vero e proprio, è tuttavia necessario che da tale indicazione nominativa (si pensi all'utilizzo di un pseudonimo altrui) si possa determinare, tenuto conto dello specifico contesto nel quale viene inserito, l'identità della persona cui ci si è sostituiti (v. PELLISSERO BARTOLI, *Reati contro la fede pubblica*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo Paliero, Giappichelli, 2011, p. 376, nonché MARINUCCI DOLCINI, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IX, Cedam, 2011, p. 411).

Giova al riguardo evidenziare – come peraltro sottolineato nella pronuncia – che nel caso in esame tale condizione appare pienamente soddisfatta: l'imputata, infatti, non si è limitata a scegliere un *nickname* generico o del tutto anonimo, bensì ne ha scelto uno che richiamava elementi sia del nome sia del cognome della persona offesa, contribuendo, in tal modo, a renderlo chiaramente riconducibile alla stessa; se a ciò si aggiunge la pubblicazione del numero di telefono cellulare, difficilmente potranno nutrirsi dubbi sul fatto che la condotta dell'imputata abbia generato negli altri utenti la convinzione di avere a che fare con una persona fisica, determinandoli – ed era proprio questo lo scopo – a recarle molestie e disturbo.

Sebbene, infatti, l'identità che con il *nickname* si attribuisce sia meramente “virtuale”, tuttavia, in una realtà anch'essa virtuale qual è quella del *web*, non potrà che essere proprio questa ad assumere rilevanza e a necessitare, perciò, una tutela. In altri termini, il *nickname*, qualora non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad una persona fisica, assume lo stesso valore dello pseudonimo o del nome di fantasia la cui falsa attribuzione integra il delitto di cui all'art. 494 c.p. (sul rapporto tra “identità personale” e

“identità virtuale” si rinvia all’approfondimento di RESTA, *L’identità digitale*, in *Dir. inf.*, 2007, p. 511 nonché alla letteratura in tema di “furto di identità”).

Se si accetta la definizione corrente di *nickname* quale «soprannome identificativo di un utente di internet sostitutivo del nome reale» (da *Oxford Dictionary*) allora – sempre a condizione che nel caso concreto il nominativo scelto sia tale da poter essere ricondotto ad una persona fisica – non si potranno non condividere le conclusioni della Corte.

A sostegno di tale impostazione, si tenga a mente che nel caso in cui la condotta si realizzi non mediante la sostituzione fisica di una persona ad un’altra, bensì attraverso la falsa attribuzione di un nome o di una qualità «la manifestazione esteriore della condotta potrà avvenire in qualsiasi modo» (NAPPI, voce *Falsità personale*, in *Enc. giur. Treccani*, 1989, p. 211); pertanto, essendo le falsità personali incentrate sul contenuto della rappresentazione e non sulla “forma”, oggetto materiale del reato non è tanto la “fisicità” della persona, quanto piuttosto il complesso delle caratteristiche, attributi e qualità che fanno sì che una persona si distingua dalle altre (CRISTIANI, voce *Falsità personale*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1991, p. 107).

Non si può negare, di conseguenza, che anche le relazioni che trovano nella rete il loro terreno di esplicazione siano egualmente meritevoli di tutela: gli utenti, infatti, tendono a rappresentarsi l’identità digitale come corrispondente ad una persona fisica, con la conseguente possibilità di trasferire detta relazione nel mondo reale (FLICK, *Falsa identità*, p. 536).

Se, infatti, il bene giuridico protetto dalla disposizione risiede nella pubblica fede personale – e se, cioè, il reato lede l’interesse collettivo a che non sia ingannata la fiducia che i singoli ripongono nell’identità personale e nelle qualità dichiarate nell’esplicarsi dei rapporti giuridici privati (LUCIANETTI, sub *art. 494 c.p.*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da Cadoppi Canestrari, vol. V, Utet, 2010, p. 564) – tutto ciò è ancora più vero oggi: non è un caso che il malcostume sempre più diffuso nell’uso di *internet* di non rilevare la propria identità, facendo apparire nomi o pseudonimi di altre persone, abbia fatto sì che il delitto di cui all’art. 494 c.p. tornasse negli ultimi anni alla ribalta nelle aule giudiziarie (STRATA, *Creazione di un account di posta elettronica con falsa identità*, in *Ventiquattro ore Avvocato*, 2008, 10, p. 71).

Non pone particolari dubbi, infine, l’accertamento degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie: pacifica appare la sussistenza dell’induzione in errore nei confronti degli altri utenti della rete e la presenza dell’elemento soggettivo – nella forma del dolo specifico – consistente nel fine di arrecare danno alla persona offesa «inserendola in un circuito di comunicazioni erotiche idonee a lederne l’immagine e la dignità, nonché a comprometterne la serenità».

di Guido Stampanoni Bassi

CHATTARE CON UN NICKNAME RICONDUCEBILE AD ALTRI (E COMUNICARE IL LORO NUMERO TELEFONICO) INTEGRA IL REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA

Una donna si iscrive ad un *chat line* erotica con un *nickname* contenente le iniziali di un’altra persona, della quale fornisce anche il numero di utenza cellulare; quest’ultima viene quindi raggiunta da chiamate e messaggi a chiaro tenore sessuale, così riportando un evidente pregiudizio. La Corte di cassazione, confermando la sentenza di condanna, riconosce un’ipotesi di sostituzione di persona

e, a tal fine, descrive il rapporto tra questo reato e le più moderne modalità comunicative. L'Autore, premessa la *ratio* della norma, analizza la particolare importanza della pronuncia, tra le prime in una materia sempre più attuale e ricca di questioni.

A woman signs up for an online erotic chat with a nickname that contains the initials of another person, which also provides the number of mobile phone users; the latter is then achieved by calls and messages in clear sexual content, thus bringing an obvious injury. The Court of Cassation confirmed the sentence, recognizes a case of impersonation and, therefore, describes the relationship between this offense and the most modern methods of communication. The author, after stating the reason for the rule, analyzes the particular importance of pronunciation, among the first in a field increasingly topical and full of questions.

(Traduzione in inglese a cura dell'Autore)

Sommario 1. Premessa — 2. La sostituzione di persona. *Ratio* ed evoluzione — 3. Sostituzione di persona, *e-mail* e *chat* sotto mentite spoglie. La giurisprudenza di legittimità — 3.1 Le precedenti pronunce di legittimità. — 3.2 La sentenza in commento. — 4. Conclusioni.

di **Enrico Mengoni**

Giudice del Tribunale di Lucca

1. PREMESSA

Con la sentenza n. 18826 del 28 novembre 2012, ampiamente discussa in *Rete* ⁽¹⁾, la Corte di cassazione affronta – come avvenuto ancora in pochissime occasioni – il rapporto tra il delitto di sostituzione di persona ed il mondo virtuale di *internet*. In particolare, una donna – partecipando con un *nickname* ad una *chat* di carattere erotico – aveva fornito agli altri utenti un numero telefonico cellulare, apparentemente proprio ma, in realtà, riferibile alla sua *ex* datrice di lavoro, con la quale aveva in corso una controversia civilistica; con la conseguenza che la seconda si era trovata a ricevere molte telefonate e messaggi *sms*, anche in ore notturne, da parte di uomini che – stante il tenore delle conversazioni via *chat* – la credevano disponibile ad incontri di natura sessuale.

La quinta sezione conferma la sentenza di condanna, ritenendo che, nel caso di specie, sia integrata la condotta di cui all'art. 494 c.p., ravvisabile in forza di un'interpretazione estensiva consentita ed alla luce del carattere plurioffensivo del delitto; nell'occasione, peraltro, la Corte analizza il rapporto tra partecipazione ad una *chat line*, uso di *nickname* e comunicazione di dati personali altrui (nella specie, il numero di telefono), verificandone la piena riferibilità anche ad una norma – il reato di sostituzione di persona – rimasta immutata dal 1930 ad oggi.

Di questo rapporto appare utile, di qui a poco, tracciare gli elementi più significativi.

2. LA SOSTITUZIONE DI PERSONA. *RATIO* ED EVOLUZIONE

La *ratio* dell'art. 494 c.p. è comunemente individuata nell'esigenza di tutelare la fede pubblica dalle frodi fondate sulla falsificazione dei tratti essenziali della persona, quali l'identità, il nome, lo stato o le altre qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici; condotte – residuali rispetto alle altre ipotesi di falso – che ledono la fiducia riposta dalla collettività non solo nella

⁽¹⁾ È sufficiente inserirne i dati (anche solo due parole chiave, come "*chat*" e "sostituzione di persona") in un qualsiasi motore di ricerca, per ottenere migliaia di riferimenti, quali commenti alla sentenza da parte di giornalisti, utenti di *internet* ed appassionati di questioni informatiche.

rispondenza del soggetto apparente a quello reale, ma anche nell'esatta riferibilità allo stesso di determinati caratteri, rilevanti nei rapporti sociali ed economici ⁽²⁾.

L'interesse pubblico, peraltro, non costituisce l'unico oggetto di questa tutela, invero rivolta anche ai privati nei cui confronti l'atto produce i propri effetti o viene fatto valere; in tal senso, dunque, anche la fattispecie in esame "beneficia" dell'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, in forza della quale «ai delitti contro la fede pubblica deve riconoscersi, oltre ad un'offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, etc. – bene oggetto, senza dubbio, di primaria tutela dei delitti in argomento – anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti, avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto» ⁽³⁾.

Al quale, pertanto, deve essere riconosciuta la qualità di persona offesa dal reato, tipica conseguenza processuale del carattere plurioffensivo delle fattispecie ⁽⁴⁾.

Queste considerazioni generali risultano, poi, particolarmente significative nel caso di rapporti instaurati via *internet*, nei quali l'alterazione dell'identità (come l'attribuzione di falsi "elementi distintivi") è molto semplice, frequente e variamente motivata; ed invero, come spesso serve soltanto a farsi accettare in un qualche consesso, tipo *social network* ⁽⁵⁾, così talvolta costituisce lo strumento per la consumazione di truffe o di altri delitti, specie di natura diffamatoria. Reati informatici, se non addirittura "cibernetici" ⁽⁶⁾, la cui incidenza pregiudizievole diretta nella sfera di terzi può risultare assai concreta; ciò alla luce dell'enorme diffusività dei "prodotti" in *Rete*, da chiunque realizzati, e del carattere talvolta "perpetuo" di una qualsiasi informazione lì apposta, come tale difficilmente rimovibile nel tempo ⁽⁷⁾.

⁽²⁾ Per una compiuta disamina della fattispecie, anche sotto il profilo storico, v. per tutti CAPPITELLI, *La sostituzione di persona nel diritto penale italiano*, in questa rivista, 2005, p. 2994 ss.

⁽³⁾ Sez. un., 25 ottobre 2007, Pasquini, in questa rivista, 2008, p. 1283, con nota di F.M. FERRARI; si vedano anche *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1133, con nota di DE FLAMMINEIS, e *Giur. it.*, 2008, p. 1477, con nota di BURZI; nell'occasione, peraltro, la Corte ha definito la fede pubblica come «un vero e proprio bene giuridico, ancorché di natura immateriale e collettiva, dotato di una sua autonomia, tutelato dai delitti in argomento con riferimento alla certezza ed alla speditezza del traffico economico e giuridico».

⁽⁴⁾ Questo effetto, peraltro, è stato parzialmente contestato da una successiva giurisprudenza di legittimità, in forza della quale «solo quando si tratta di reati non perseguibili d'ufficio il riconoscimento della legittimazione a proporre querela comporta l'equiparazione del danneggiato alla persona offesa anche ai fini processuali»; in tal senso, Sez. V, 5 ottobre 2010, p.o. in proc. ignoti, in *C.E.D. Cass.*, n. 249275.

⁽⁵⁾ Al riguardo, Sez. V, 27 settembre 2006, Fantone, in *C.E.D. Cass.*, n. 235489, per la quale «integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza» (principio espresso con riguardo ad una corrispondenza epistolare, quindi "materiale", ma perfettamente riferibile anche alle conversazioni informatiche, alle quali spesso si accede solo dopo aver ottenuto l'amicizia da parte di altri, come nel diffusissimo *Facebook*). Con riguardo alle tematiche giuridiche poste dai *social network*, estremamente varie ed interessanti, si rimanda al numero n. 12 di *Giur. merito*, 2012, dedicato per l'intero al tema.

⁽⁶⁾ Sul punto, PICOTTI, *I diritti fondamentali nell'uso ed abuso dei social network. Aspetti penali*, in *Giur. merito*, 2012, p. 2522 ss., secondo il quale «questi ultimi, pur essendo concepibili o tipizzati anche a prescindere dal riferimento alla tecnologia informatica e ad *Internet*, trovano in detti strumenti ed, in generale, nel *Cyberspace*, una peculiare possibilità e modalità di realizzazione, che li rende solitamente più temibili o dannosi».

⁽⁷⁾ Questo carattere ha fatto sorgere l'ampia questione del c.d. "diritto all'oblio", per la quale si rimanda a MANGANO, *Diritto all'oblio*, in *Giur. merito*, 2012, p. 2621 ss. In giurisprudenza, quanto ai profili civilistici, v. Sez. III, 5 aprile 2012, Mariani c. R.C.S. s.p.a., in *Dir. infor.*, 2012, p. 910, con nota di FROSINI, per la quale «l'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete *internet* le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti,

Ciò premesso, occorre però domandarsi – e così fa la quinta sezione – se questa “alterazione” soggettiva compiuta tramite *internet*, compresa la forma limite del c.d. furto di identità ⁽⁸⁾, possa esser sanzionata in virtù della sola lettera dell’art. 494 c.p.

La risposta fornita è affermativa, quantomeno con riguardo al caso oggetto della sentenza.

In particolare, la Corte premette che il «rivoluzionario» sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha reso possibili nuove forme di aggressione ai beni tutelati, per affrontare le quali – ed in attesa di norme *ad hoc* – bisogna verificare eventuali percorsi di interpretazione estensiva, capaci cioè di adeguare l’ambito di operatività delle tradizionali fattispecie; percorsi che non ampliano il contenuto effettivo della disposizione (ciò che è vietato dall’art. 14 disp. prel.), ma consentono di inserirvi ipotesi alla stessa estranee solo per «manchevoli espressioni letterali, che non potevano essere previste dal Legislatore nel momento storico in cui la disposizione venne emanata». Sul solco di questa premessa, la Corte quindi afferma che la partecipazione ad una *chat line* con l’impiego di un *nickname* riconducibile ad altra persona, in uno con la divulgazione del numero di telefono di questa, spacciandolo come proprio, ben integra – nel senso della citata interpretazione estensiva – un’ipotesi riconducibile all’art. 494 c.p.

Ed è questa parte della motivazione, vero perno della pronuncia, che occorre adesso fare riferimento.

3. SOSTITUZIONE DI PERSONA, EMAIL E CHAT SOTTO MENTITE SPOGLIE. LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

3.1. Le precedenti pronunce di legittimità

Il ragionamento sviluppato dalla Corte muove dall’analisi di due precedenti di legittimità – tra i pochissimi in materia –, nei quali un soggetto aveva creato ed utilizzato un *account* di posta elettronica riferibile ad altra persona, che da ciò aveva ricevuto un evidente danno; due casi – ed uno in particolare – facilmente assimilabili a quello oggetto della sentenza n. 18826 del 2012.

Nel primo ⁽⁹⁾, in particolare, un uomo aveva utilizzato i dati anagrafici di altro per iscriversi ad un sito di aste *online*, così riuscendo ad aggiudicarsi oggetti che, poi, non aveva pagato; dal che le ricerche da parte del venditore “mancato”, inevitabilmente conclusesi con l’identificazione di un soggetto – il formale acquirente – del tutto estraneo alla vicenda. Orbene, nell’occasione la Corte ha evidenziato che la partecipazione ad aste in *internet* con l’uso di un pseudonimo presuppone necessariamente che a questo «corrisponda una reale identità, accettabile *online* da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite»; ciò, all’evidente scopo di tutelare le controparti a fronte di eventuali inadempimenti. Qualora poi – come nel caso in esame – questa identità sia sì reale, ma riferibile a persona diversa dal titolare apparente, ben può dirsi integrato il delitto di sostituzione di persona; l’autore, infatti, induce in errore i partecipanti all’asta nei confronti dei quali le false generalità sono declinate e, al

possa essere leso il diritto all’oblio delle persone che vi furono coinvolte. Pertanto, quando vengano diffuse sul *web* notizie di cronaca giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, l’editore è tenuto garantire contestualmente agli utenti un’informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda, a nulla rilevando che essa possa essere reperita “*aliunde*”.

⁽⁸⁾ Sull’argomento, in particolare, P. CIPOLLA, *Social network, furto di identità e reati contro il patrimonio*, in *Giur. merito*, 2012, p. 2672 ss.

⁽⁹⁾ Sez. III, 15 dicembre 2011, Armellini, in *C.E.D. Cass.*, n. 252227.

contempo, danneggia colui le cui vere generalità sono abusivamente spese, che risulta formale artefice della truffa.

Nel secondo caso richiamato ⁽¹⁰⁾, particolarmente simile al nostro, un uomo aveva creato un *account* di posta elettronica intestandolo ad una donna, da lui conosciuta, e se ne era servito per intraprendere molteplici relazioni verbali a nome di lei; inoltre, lo stesso aveva fornito il numero di telefono dell'altra, poi raggiunta da numerose chiamate a scopo sessuale. Orbene, nell'occasione la Corte – ricordato che la pubblica fede «può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali» – ha evidenziato che questi possono esser individuati nel nome (qui riprodotto pressoché interamente nel falso indirizzo *e-mail*), nel sesso (specie se diverso da quello della maggior parte degli interlocutori) e nella dichiarata disponibilità ad incontri di natura sessuale ⁽¹¹⁾; fingersi altri con riguardo a questi caratteri integra senza dubbio il delitto di cui all'art. 494 c.p., allorquando – come nel caso in esame – taluno sia stato indotto in errore (gli utenti maschi della *Rete*, alla ricerca di “incontri”... ⁽¹²⁾) e talaltro abbia ricevuto un evidente danno (la donna “sostituita”, fatta oggetto di ripetute richieste di appuntamenti intimi).

In entrambi i casi, dunque, la Corte si è avvalsa di un'operazione ermeneutica estensiva per inserire nella norma un riferimento – quello all'*account* di posta elettronica – che di certo non poteva esser previsto nel 1930; operazione del tutto lecita e condivisibile, con la quale la *ratio* dell'art. 494 c.p. è stata ulteriormente rafforzata – così come il bene giuridico ulteriormente tutelato – a mezzo di un semplice “aggiornamento” tecnico della fattispecie medesima, resosi opportuno a fronte di nuove forme di aggressione.

Oltre a queste due, espressamente richiamate nella sentenza n. 18826 del 2012, appare infine di interesse citare una terza pronuncia della Corte, che ha analizzato la questione sotto una diversa prospettiva ⁽¹³⁾.

Nel caso in questione, l'imputato – senza alcun consenso ed al fine di procurarle un danno – aveva aperto a nome di una donna addirittura un sito *internet*, nonché due indirizzi di posta elettronica, provvedendo anche ad iscriverla ad un sito di messaggeria erotica; per far ciò, l'uomo aveva fornito a quattro *access providers* molti dati personali della stessa (generalità, indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica), necessari per iscriverla e, soprattutto, per ottenere gli “spazi” informatici richiesti. La vicenda, apparentemente simile a quelle prima esaminate, se ne distingue, però, perché qui l'agente aveva sì aperto a nome della donna vari “recapiti”, ma non li aveva poi utilizzati in conversazioni via *web*; in altri termini – e pur creandone, di fatto, tutte le premesse – non si era sostituito a lei e, pertanto, non aveva indotto in errore alcun utente della *Rete* in ordine alla reale identità dell'interlocutrice. Del pari, l'agente aveva comunicato i dati personali della donna soltanto agli *access providers*, non anche agli utenti (dei vari siti e *chat*), così evitando che sconosciuti la importunassero a vario

⁽¹⁰⁾ Sez. V, 8 novembre 2007, Adinolfi, in *Dir. inform.*, 2007, p. 525.

⁽¹¹⁾ Sul punto, diffusamente, C. FLICK, *Falsa identità su internet e tutela penale della fede pubblica degli utenti e della persona*, in *Dir. inform.*, 2008, p. 526 ss., per la quale «anche il sesso di una persona, quale elemento idoneo ad identificare in via primaria un soggetto, rientra tra quegli elementi definiti qualità, essendo innegabile che ad esso si riconnettono effetti giuridici rilevanti».

⁽¹²⁾ Afferma al riguardo la Corte che «non vale obiettare che “il contatto non avviene sull'*intuitus personae*, ma con riferimento alle prospettate attitudini dell'inserzionista”, dal momento che non è affatto indifferente, per l'interlocutore, che “il rapporto descritto nel messaggio” sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso».

⁽¹³⁾ Sez. III, 17 novembre 2004, Paciocco, in *Dir. inform.*, 2005, p. 499, con nota di A. DI RONZO.

titolo e, pertanto, che la stessa patisse un danno in tal senso. Tanto che la contestazione aveva avuto ad oggetto non l'art. 494 c.p., ma l'art. 167, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), che punisce, per l'appunto, l'illecito trattamento di dati personali, quale indebita comunicazione degli stessi a terzi ⁽¹⁴⁾; anche quando i dati in questione non siano da ritenere sensibili, come affermato dalla Corte nel caso di specie ⁽¹⁵⁾.

3.2. La sentenza in commento

La vicenda di cui alla sentenza n. 18826 del 2012 è, in larga parte, coincidente con le prime due sopra analizzate; l'unica differenza consiste nel fatto che, in essa, non vi è creazione di un *account* di posta elettronica a nome altrui, ma diretta partecipazione ad una *chat line* con impiego di un *nickname* e comunicazione del numero telefonico di altro soggetto.

Differenza che la quinta sezione definisce «notevole», ma che, a parere di chi scrive, in nulla sposta i termini della questione.

La Corte pone al centro del proprio dire il concetto di *nickname* e la sua esatta riconducibilità (in forza della citata interpretazione estensiva) alla lettera dell'art. 494 c.p., qualora falsamente attribuito. In particolare, sottolinea che il termine "nome" di cui alla norma non indica soltanto quello proprio, ma anche tutti i «contrassegni d'identità» comunque idonei ad individuare un soggetto; tra questi, un nome di persona immaginaria ⁽¹⁶⁾, uno pseudonimo e, per l'appunto, un soprannome come il *nickname*. Si tratta, come noto, di un elemento identificativo necessario per poter conversare in *chat*, scelto dall'utente, di pura fantasia e, di norma, tale da nascondere completamente – o quasi – la reale identità del soggetto (difficilmente "enrico70" o "il giurista" potrebbero ricondurre a chi scrive questa nota...). Un "nome", dunque, che attribuisce a chi interviene «un'identità sicuramente virtuale», come bene afferma la quinta sezione, poiché destinata ad esaurirsi nell'ambito delle comunicazioni via *internet*; nondimeno, però, un'identità che copre una dimensione reale, riferita ad un soggetto concreto e particolarmente rilevante in taluni contesti – come una *chat* erotica – che ben possono sfociare nel materiale contatto tra gli interlocutori ⁽¹⁷⁾.

Anzi, che tendenzialmente sono finalizzati proprio a questo.

⁽¹⁴⁾ Ipotesi nella quale, giusta art. 4, comma 1, lett. a), d.lg. n.196 del 2003, rientra «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati».

⁽¹⁵⁾ Il concetto di "dato sensibile" si ricava ancora dall'art. 4 appena citato, al comma 1, lett. d), a mente del quale si intendono per tali «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». Sull'ampia materia del rilievo penale dei trattamenti dei dati personali, v. – tra i numerosi – L. CELL, *Il ruolo del limite espresso dall'art. 5 comma 3 del d. lgs. n. 196/2003 nella struttura del delitto di trattamento illecito dei dati personali*, in questa rivista, 2010, p. 311 ss.; FLOR, *Phishing, identity theft e identity abuse. Le prospettive applicative del diritto penale vigente*, in *Riv. it. dir. e pen. proc.*, 2007, p. 899.

⁽¹⁶⁾ Sez. II, 21 dicembre 2011, Pinci, in *C.E.D. Cass.*, n. 252203. V. anche Sez. V, 27 settembre 2006, Fantone, cit. nella quale la Corte afferma che «l'attribuzione di un nome di "fantasia" o "immaginario" è essa pure attribuzione di un nome non spettante alla persona, e quindi un nome falso (v. Relazione Ministeriale sul progetto del c.p., 2^a, p. 270: "l'attribuzione di un nome o d'uno stato immaginario è sufficiente, perché anche in tal caso il nome o lo stato sono falsi nei confronti dell'agente")».

⁽¹⁷⁾ Sul punto, appare agevole sottolineare che, nell'ambito delle numerosissime *chat lines* oggi attive, si possono distinguere quelle che hanno uno scopo esclusivamente o prevalentemente divulgativo (nelle quali, cioè, il fine

Nella vicenda in esame, peraltro, il *nickname* è valorizzato dalla Corte non tanto quale momento di alterazione soggettiva dell'agente, quanto come strumento di determinazione del danno alla persona offesa (in altri termini, non interessa tanto celarsi sotto una fantasiosa identità, quanto permettere che questa sia associata ad un'altra, specifica persona); si sottolinea, infatti, che era stato creato – per volontà dell'agente – con due lettere contenute nel nome e nel cognome della donna, sì da poter consentire agli utenti di accostarlo facilmente al vero identificativo della stessa.

Questo assunto, a parere di chi scrive, non è condivisibile.

Il *nickname* in questione – “MKYSEX” – appare, infatti, talmente “criptico” (specie tolto il suffisso “SEX”) da rendere impossibile un qualunque riferimento ad una persona reale, anche qualora – per ipotesi quasi inverosimile – l'utente della *chat* la conoscesse davvero; lo stesso, piuttosto, risulta una tipica espressione di identità virtuale, ovvero un nome di mera fantasia con il quale “presentarsi” e conversare in *Rete*, senza possibilità di essere individuati. Ciò non impedirebbe, peraltro, di configurare comunque il delitto di cui all'art. 494 c.p., qualora sostenuto dal necessario dolo specifico; l'attribuzione di un falso nome o di un falso contrassegno, infatti, se non rivolta ad altri, è in ogni caso diretta a se stessi, come strumento per celare la propria identità e, pertanto, idoneo a realizzare una sostituzione di persona penalmente rilevante.

A conclusioni pienamente adesive rispetto alla decisione della Corte, invece, deve giungersi con riguardo al numero telefonico della persona offesa, da ritenere elemento davvero centrale nella vicenda in oggetto; solo l'aver fornito questa utenza, infatti, ha consentito ai partecipanti alla *chat* di entrare in contatto con la (apparente) titolare del *nickname*, così come ha permesso all'agente di recare a questa un evidente danno, subissata – com'è avvenuto – di chiamate volte ad incontri a scopo sessuale. Soltanto il numero di telefono, in altri termini, ha consentito un collegamento sicuro tra il *nickname* e la persona fisica, nonché – e soprattutto – tra questa ed una disponibilità ad incontri intimi, chiaramente desunta dal tenore delle conversazioni via *chat*; così attribuendo alla persona offesa una determinata qualità, una certa “caratteristica”, ed inserendola – come ben afferma la quinta sezione – «in un circuito di comunicazioni erotiche idonee a lederne l'immagine e la dignità, nonché a comprometterne la serenità, danno in concreto verificatosi».

Così facendo, inoltre, l'agente ha diffuso in *Rete* – senza autorizzazione di sorta – un vero e proprio dato personale altrui, peraltro tra quelli oggi più gelosamente custoditi; dato da intendere – giusta art. 4, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196 del 2003 – come «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale». Come l'indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale, il numero di conto corrente, la *password*

perseguito da tutti è solo lo scambio di informazioni, notizie, pensieri, senza un primario interesse a conoscersi) da quelle di natura erotico/sessuale, il cui evidente obiettivo è quello di mettere in contatto gli utenti non solo via *web*, ma anche – e soprattutto – nella vita reale. Appartengono al primo genere anche i *social network*, per i quali si rimanda a Picotti, *I diritti fondamentali*, cit., p. 2526; a giudizio dell'A., chi vi partecipa ha lo scopo «di offrire agli altri i propri contatti e le “proprie” informazioni, comprese immagini ed opinioni, preferenze (di tipo culturale, intellettuale, sportivo, ecc., anche “sensibili” come quelle religiose, sessuali, politiche, ecc.), in breve ogni “qualità” personale ed “attività” posta in essere o progettata ... al fine di “mostrare” e rendere disponibili ai destinatari tratti della propria personalità».

per accedere ad un sito, la targa della vettura ⁽¹⁸⁾ e, per l'appunto, l'utenza telefonica, specie se cellulare ⁽¹⁹⁾; da cui, peraltro, possono essere estratte numerose, altre informazioni personali, quali le chiamate effettuate e ricevute, i messaggi *sms*, nonché i numeri contattati, con relativi intestatari ⁽²⁰⁾.

Orbene, così riportati i termini della sentenza, si ritiene che l'assunto cui perviene la quinta sezione – ovvero il pieno riconoscimento di un'ipotesi *ex art. 494 c.p.* – sia senza dubbio corretto e condivisibile, ravvisandosi tutti gli elementi costitutivi del reato (la condotta, il dolo specifico e l'evento); cionondimeno, e proprio alla luce di quanto appena sostenuto, a parere di chi scrive debbono essere invertiti i termini del ragionamento espresso dalla Corte.

In particolare, la sostituzione di persona non appare perfezionata dall'aver attribuito ad altri un *nickname*, «corredato inoltre del numero di telefono mobile della stessa persona offesa»; come a descrivere quest'ultimo quale momento meramente accessorio del reato, invero già integrato con l'assegnazione di un finto soprannome. Piuttosto, la fattispecie appare consumata proprio con la comunicazione del numero telefonico, il quale solo ha consentito agli utenti della *chat* di stabilire un rapporto "reale" con una persona fisica; di sentire la voce di colei che conoscevano solo come "MKYSEX"; di proporle quegli incontri ai quali lo stesso *nickname* li aveva "preparati" via *chat*; di sentirsi respingere, probabilmente in malo modo. In sintesi, solo con l'utenza telefonica si è compreso che "MKYSEX" si riferiva ad una persona diversa da quella che aveva partecipato alle conversazioni; solo con la stessa utenza, quindi, si è verificato l'evento richiesto dalla norma, quale l'induzione altrui in errore, e si è manifestata la volontà di recare ad altri un danno.

4. CONCLUSIONI

La sentenza n. 18826 del 2012 risulta particolarmente importante poiché affronta quelle forme di aggressione ai contrassegni identificativi – ormai avvertiti come espressione dell'essenza dell'individuo – che si traducono in vere ipotesi di sostituzione di persona. Fenomeno che l'enorme sviluppo informatico degli ultimi 15-20 anni ha eccezionalmente acuito, sostenuto dalla quasi costante garanzia dell'anonimato e dalla particolare facilità tecnica dell'operazione; ciò, in uno con la difficoltà di chiamare a rispondere gli *internet service providers*, ha reso sempre più frequenti furti di identità o, comunque, alterazioni di nomi, stati o qualità di rilievo.

Ed allora, dato questo contesto, la pronuncia appare molto equilibrata, perché tende a tutelare il bene giuridico senza violare la reale portata della norma; in altri termini, la Corte non

⁽¹⁸⁾ Ad esempio, si veda Sez. V, 28 settembre 2011, in *C.E.D. Cass.*, n. 251449, per la quale «ai fini della configurabilità del reato di trattamento illecito di dati (art. 167 d.l.g. n. 196 del 2003), rientra nel novero dei dati personali definiti dall'art. 4, comma primo, lett. b) del predetto decreto...il numero di targa del veicolo, a nulla rilevando che esso sia visibile a tutti quando il veicolo circola per strada, in quanto ciò che rileva non è il numero in sé ma il suo abbinamento ad una persona».

⁽¹⁹⁾ V., come espressione di un orientamento ormai consolidato, Sez. III, 23 ottobre 2008, Marchini, in *C.E.D. Cass.*, n. 241787, relativa ad una vicenda estremamente simile a quella in oggetto. Ed invero, era stato contestato il reato di cui all'art. 35, comma 2, l. n. 675 del 1996 (poi, art. 167, d.l.g. n. 196 del 2003) perché l'autore, al fine di recare danno alla persona offesa, aveva diffuso i suoi dati personali, consistenti nel nome, cognome e numero dell'utenza cellulare, aprendo anche una casella di posta elettronica a nome di lei; inoltre, era stato individuato il reato di cui all'art. 660 c.p. in relazione all'art. 48 c.p. perché, aprendo la stessa casella, il colpevole aveva indotto in errore gli utenti di *internet*, che, lette le offerte contenute nella stessa, per petulanza o altro biasimevole motivo, avevano contattato la ragazza sull'utenza telefonica ivi indicata, arrecando disturbo o molestia.

⁽²⁰⁾ Sul punto, Sez. V, 22 ottobre 2008, Polimeni, in *questa rivista*, 2010, p. 309 ss.

si fa “prendere la mano”, non cede alle lusinghe di un’interpretazione che potrebbe scivolare nell’applicazione analogica, ma si muove sulla sottile linea dell’ermeneutica estensiva. Così dimostrando che questa, ed il conseguente adeguamento dell’ambito di operatività dell’art. 494 c.p., sono operazioni non soltanto tecnicamente possibili, ma anche idonee ad affrontare le più “aggiornate” e temibili ipotesi di aggressione; senza che vi sia pericolo, quindi, che le stesse rimangano prive di sanzione penale.

Occorrerà verificare, adesso, se questo indirizzo sarà ulteriormente seguito dalla Corte, e magari arricchito da ulteriori argomenti; attesa che – è facile prevedere – non durerà affatto a lungo.

